



UFFICIO CARENZE, QUALITÀ DEI PRODOTTI E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO

REVOCA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito "AIFA";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004 n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute concernente "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", pubblicato sulla G.U. n. 106 dell'8 maggio 2012;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17/09/2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, co 3 e 4, del D.M. 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella G.U. - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8/04/2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 "Disposizioni transitorie e finali", comma 3;

VISTA la determinazione Dir.Tec.Sc. n. 92 del 24/12/2025, con la quale è stato conferito al Dott. Domenico Di Giorgio l'incarico di dirigente dell'Ufficio Carenze, Qualità dei prodotti e Contrasto al crimine farmaceutico dell'AIFA, con decorrenza dal 1 gennaio 2026;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE”;

VISTA la determinazione UCQP n. 15/2026 di autorizzazione all’importazione del medicinale “KOVALTRY® (Recombinant antihaemophilic Factor VIII (octocog alfa).1000 IU powder for injection”, rilasciata alla BAYER SPA il 27/01/2026;

PRESO ATTO della disponibilità di confezioni italiane del medicinale Kovaltry 1.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile (A.I.C. 044726166), come segnalato dal Titolare AIC con nota prot. 19707-05/02/2026-AIFA-AIFA_UCQP-A del 05/02/2026;

RITENUTO NECESSARIO procedere, di conseguenza, alla immediata revoca dell'autorizzazione all’importazione sopra elencata, essendo venuto meno lo stato di carenza del predetto medicinale nel normale circuito distributivo a livello nazionale;

tutto ciò premesso,

DISPONE

sia revocata, con effetto immediato, l’autorizzazione all’importazione n. 15/2026, rilasciata alla BAYER S.p.A. in data 27/01/2026.

Il presente provvedimento ha validità immediata dalla data di pubblicazione sul sito AIFA (www.aifa.gov.it) .

Il Dirigente

Domenico Di Giorgio